



*Direzione Competitività del sistema regionale  
Settore Artigianato  
gabriella.serratrice@regione.piemonte.it*

*Direzione Coesione Sociale  
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale  
nadia.cordero@regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

(\*): n° e data di protocollo riportati nei metadati di Doqui ACTA

Classificazione: 8.60.20.3/2015A/n.3

Allegati:

Ai Suap dei Comuni del Piemonte  
LORO PEC

p.c.  
alle CCIAA del Piemonte  
LORO PEC

Al Comitato di Coordinamento Confederazioni  
Artigiane Piemonte  
c/o CNA Piemonte  
[info@cnapiemonte.it](mailto:info@cnapiemonte.it)

**Oggetto: Attività di tintolavanderia. Nomina responsabile tecnico in attesa di attivazione corsi di qualificazione ex art. 2 comma 2 lett. a) Legge 84/2006, così' come modificato da D.L. 135/2018 (convertito in legge 12/2019).**

La legge 84/2006 reca i principi fondamentali di disciplina dell'attività di tintolavanderia.

L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune, tramite lo sportello Unico per le attività produttive, fatte salve le autorizzazioni comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria (art. 79, comma 1 del D.lgs 59/2010).

Per l'esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 2 della legge 84/2006.

In sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 maggio 2011 è stato siglato l'Accordo recante "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia (11/70/CR8d/C9)" disciplinante i corsi di qualificazione tecnico professionale di cui alla L. 84/2006, finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) della predetta legge.

Successivamente il 20 dicembre 2012 è stato adottato l'Accordo recante "Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia (12/185/CR6/C9)"

La L.R. 8/2013, agli articoli 34 e 39 ha disciplinato l'esercizio dell'attività di tintolavanderia in attuazione di quanto previsto dalla L. 84/2006.

Con D.G.R. n. 27-6510 del 14/10/2013 sono stati recepiti (allegati 1 e 2) gli accordi della Conferenza delle Regioni sopra citati e sono stati approvati:

- Allegato 3: “Disciplina regionale dei Corsi per la formazione professionale per “Responsabile tecnico di tintolavanderia” per consentire il corretto svolgimento e l’organizzazione dei corsi di qualificazione professionale della durata di almeno 450 ore;
- Allegato 4: elenco delle qualificazioni regionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di responsabile tecnico di tintolavanderia ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. B).

Il Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 ha disposto (con l'art. 3, comma 1-octies) la modifica dell'art. 2, comma 2, lettera a) della legge 84/2006 riducendo la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionali da 450 ore a 250.

I corsi di qualificazione di cui all'accordo della Conferenza delle Regioni di maggio 2011 e la successiva DGR di recepimento devono essere pertanto ridefinti alla luce delle modifiche intervenute di riduzione del monte ore complessivo dei corsi.

Tale ridefinizione presuppone un nuovo Accordo tra Regioni a cui si sta lavorando e una nuova deliberazione della Giunta regionale.

Pertanto, al momento in Regione Piemonte, anche a fronte di richiesta da parte di enti accreditati, non sarebbe possibile attivare i corsi di qualificazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).

**Al fine di non bloccare l’avvio di nuove attività o la cessione delle esistenti, finchè non saranno approvati i necessari nuovi atti che consentiranno l’avvio dei corsi, si ritiene che possa essere consentito l’avvio dell’attività con una dichiarazione di impegno a frequentare i corsi appena fossero disponibili per i soggetti che non abbiano altro titolo di idoneità ai sensi dell’art. 2 della legge 84/2006.**

Tale posizione è stata condivisa con le associazioni di categoria e con la Commissione regionale per l’Artigianato nella seduta del 18/07/2019.

Distinti saluti

Referente  
Alessandra Magnino: tel.011/432.3980  
alessandra.magnino@regione.piemonte.it

La dirigente del Settore Standard Formativi e  
Orientamento Professionale  
Nadia Cordero  
(firmato digitalmente)

La dirigente del Settore Artigianato  
Gabriella Serratrice  
(firmato digitalmente)